CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 15/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 – AGGIORNAMENTO DEL BIENNO 2024-2025 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERRA N. 443/2019/R/rif N. 363/2021/R/rif E N. 389/2023/R/rif E DELLE TARIFFE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici, del mese di Luglio alle ore 15:53, nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 08/07/2024, Prot. N. 49191, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
ANGELONI LAURA	SI	FANTOZZI DEBORA	SI
ANTONETTI CARLO	SI	FRACASSA FRANCO	SI
BARTOLINI FLAVIO	--	LANCIONE LANFRANCO	SI
BARTOLINI NIKI	SI	LIOURAS ANASTASIA	SI
CALANDRINI GIANNI	SI	MALAVOLTA LUCA	SI
CARGINARI EMILIANO	--	MARANELLA MARTINA	SI
CONTRISCIANI LORENZA	SI	MARRONI MARIA CRISTINA	SI
CORE ANDREA	--	MELARANGELO ALBERTO	SI
CORONA LUCA	SI	MISTICHELLI SIMONE	SI
COZZI MARIO	SI	PAPA VALENTINA	SI
D'ALBERTO GIANGUIDO	SI	PILOTTI LUCA	SI
D'EGIDIO ALESSIO	SI	PROVVISIERO CATERINA	--
DI BERARDINO ALESSANDRO	SI	RABBUFFO BERARDO	SI
DI GIANDOMENICO VALERIA	SI	RAIOLA MICHELE	SI
DI OVIDIO ANTONIO	SI	TIBERII PASQUALE	--
FALASCA FIORENZO	SI	VARANI MASSIMO	SI
FALINI SARA	SI		

Presenti n° 28 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale COZZI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 28 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL PRESIDENTE

dà atto che al primo appello delle 15:53 sono presenti n.28 Consiglieri, pertanto, per non essere venuto meno il numero legale,

DÀ INIZIO

ai lavori.

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Di Padova, Ciammariconi, Ciapanna, Cordone, Ferri, Filipponi, Sbraccia, Tullii.

Sono altresì presenti il Presidente della T.E.A.M. Dott.Saccomandi ed il Dott.Castelli.

Alle ore 16:04 entra il Consigliere Core.

Alle ore 16:20 entra il Consigliere Flavio Bartolini.

Alle ore 16:59 entra il Consigliere Caterina Provvisiero.

Il Presidente Melarangelo comunica ai presenti l'assenza giustificata del Consigliere Emiliano Carginari, augurandogli una pronta guarigione, a seguire comunica l'adesione, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del C.C., del Consigliere Mistichelli al Gruppo Misto, pertanto nella prossima seduta di Consiglio comunale verrà trattata la delibera di aggiornamento delle Commissioni.

Al termine delle comunicazioni, Il Presidente Melarangelo introduce il primo punto all'ordine del giorno e concede la parola all'Assessore competente, Stefania Di Padova per relazionare in merito.

Udita la relazione, intervengono i Consiglieri Marroni, Rabbuffo, Cozzi, D'Egidio, Maranella, Corona, Fracassa, Malavolta, Core, in chiusura interviene il Sindaco che risponde a Fracassa.

Replicano gli Ass.ri Di Padova, Cordone, il Presidente della TEAM Saccomandi, il Sindaco.

Intervengono per le dichiarazioni di voto: Pilotti, Rabbuffo, Corona, Antonetti, Varani, D'Egidio, Bartolini, Cozzi, Calandrini, Core, Malavolta, Marroni, Raiola.

Terminati gli interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

Tutti gli interventi sono riportati in forma integrale, in allegato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n.1711 del 20.06.2024 presentata dai Dirigenti dell'Area 3 e dell'Area 7, ognuno per la propria competenza su indirizzo dell'Assessore competente Avv. Stefania Di Padova:

Premesso che:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale del 06/03/2024 , n.7, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il "Documento Unico di Programmazione 2024/2026" (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000);

• la Deliberazione del Consiglio Comunale del 06 marzo 2024, n.8, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 21/03/2024 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 25/03/2024 ha approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto sindacale n. 37 del 29/12/2023 con cui si assegnavano all'arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell'Area 7, denominata "Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città";

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 09/11/2021 "Incarichi dirigenziali. Provvedimenti" con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Cozzi l'incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3 denominata "Finanze e Tributi", quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI, componente della IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede al comma 660 la possibilità per l'Ente di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"…"… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[1] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di*

regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"

- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …";*
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*
  - *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
  - *l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
  - *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 08/04/2020, modificato con Delibera di C.C. n. 47 del 30.07.2021, Delibera di C.C. n. 65 del 30.12.2022 e Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2024;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO che, a seguito della delibera dell'ARERA Autorità per la regolazione dell'energia reti e ambiente n. 443/2019, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 443/2019 ha definito il seguente iter per l'approvazione del Piano finanziario:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

VISTO l'articolo 5 "Determinazione dei corrispettivi per l'utenza" della Delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/19 che prevede in ciascun anno a = {2020,2021}, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso:

1. l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
2. i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;

VISTO l'articolo 4 "Articolazione della tariffa a regime" del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTA la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTA la determinazione 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"… ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente …"* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 …";*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"… reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento …".*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, nonché l'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata, - la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

PRESO ATTO:

- della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2021 con cui si è stabilito di approvare la gestione dei servizi d'interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene ambientale, gestione dei servizi cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo, Servizio di manutenzione del verde pubblico, Servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. trasformandola in società in house;
    - dell'acquisto da parte del Comune di Teramo, della quota di partecipazione azionaria della COMIR S.r.l., pari al 49% del capitale, è avvenuto con atto a rogito del notaio Biagio Ciampini, rep .n. 3904 del 28/07/2021;
    - del verbale di Assemblea straordinaria, repertorio n. 3905 del 28/07/2021 del notaio Biagio Ciampini con cui si è stato approvato il nuovo statuto della società TE.AM. - Teramo Ambiente S.p.A. in house providing, e del verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 14/10/2021 sono stati nominati il suo Consiglio di Amministrazione e con verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 25/10/2021 il suo Collegio Sindacale;

PRESO ATTO che il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Città di Teramo è regolato dal Contratto di Servizio stipulato in data 23/12/2021;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

Preso atto che il PEF – MTR2 del Comune di Teramo per il quadriennio 2022-2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31 maggio 2022;

Preso atto che con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 E DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LEGATE ALLE EMERGENZE GLOBALI" si è provveduto, tra l'altro, ad approvare:

- l'Allegato 1 del MTR2 contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2022-2025, secondo lo schema di ARERA;

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del gestore secondo lo schema tipo approvato con determinazione ARERA n. 1 del 22/04/2022;

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante dell'ente territorialmente competente secondo lo schema tipo approvato con determinazione ARERA n. 1 del 22/04/2022;

- la relazione accompagnatoria secondo lo schema tipo approvato con determinazione ARERA n. 1 del 22/04/2022;

Preso atto che con Delibera 14 maggio 2024 188/2024/R/rif, ARERA ha approvato le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020 – 2021 e per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, proposte dal Comune di Teramo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 508 del 28/12/2023 si è stabilito di:

1. dare atto che nell'anno 2023 si è provveduto a dare attuazione - in merito ai termini e alle modalità per il pagamento della TARI 2023- a quanto già determinato con il Piano Economico e Finanziario TARI 2022-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 31.05.2023, e da quanto fissato in materia dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 08/04/2020, modificato con Delibera di C.C. n. 47 del 30.07.2021, Delibera di C.C. n. 65 del 30.12.2022 e Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2024;
2. dare atto che si è provveduto a sommare alle tariffe TARI – stabilite dal P.E.F. 2022-2025- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, (TEFA) determinato dal Decreto del

MEF 1° luglio 2020, nella misura del 5% come comunicato dalla Provincia di Teramo con propria Circolare n. 1/2023 acquisita al protocollo di questo Ente con n. 889 del 13.01.2023;

CONSIDERATO che le tariffe TARI confermate con la deliberazione di cui sopra non tenevano conto dell'aggiornamento biennale di cui alla Delibera ARERA n.389/2023/r/RIF in quanto il 19/12/2023 non erano ancora stati emessi i provvedimenti attuativi relativi a:

1. l'aggiornamento dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché delle modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;
2. ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari;
3. la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione – prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 – dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, inoltre, che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI gli atti ARERA pubblicati:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- Delibera n. 444/2019 del 31 ottobre 2020 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", che approva il "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione rifiuti" (TITR);
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera n. 564/2020/R/del del 22 dicembre 2020 – "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i

clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”

- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA “quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- Delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- Delibera n.386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani che a decorrere dal 01 gennaio 2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- Delibera n.389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;
- Delibera n. 188/2024/R/rif del 14 maggio 2024 con la quale ARERA ha approvato le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020 – 2021 e per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, proposte dal Comune di Teramo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio;

DATO ATTO che il 12 gennaio 2024 il MEF ha pubblicato l'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 – anno 2024 fabbisogni standard, per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe TARI per l'anno 2024;

VISTO:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che:

- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo de-

gli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- che con Determinazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 Arera ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

DATO ATTO che:

- in base all'articolo 7 deliberazione ARERA n. 363/2021 ed all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'Organismo competente è l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- nel territorio in cui opera il presente Comune è istituita e operante l'AGIR Abruzzo, in qualità di soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011 cosiddetto EGATO, n. 138 e di Ente Territorialmente competente cosiddetto ETC, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.363/21;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come

previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto

limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
a) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
b) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
c) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool MTR-2 approvato con determina 1/2023 ARERA;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO anche che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, hanno riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO CHE:

- il nuovo MTR2 in linea con quanto stabilito nel precedente metodo tariffario ha un forte impatto sui regolamenti comunali: ad esempio, il trasferimento di tutti i costi dei dipendenti operativi nei costi variabili (in significativa discontinuità con il regime precedente) porta ad un incremento della parte variabile della tariffa, su cui vanno ad impattare gran parte delle scontistiche previste dal regolamento TARI;
- La regolazione ha introdotto un sistema di remunerazione del gestore definito e misurabile, basato su due assi importanti, la remunerazione del capitale investito e lo sharing sui ricavi, che veicolano verso il gestore una parte dei vantaggi, che la sua azione, unitamente all'impegno dei cittadini che si manifesta in comportamenti virtuosi, ha contribuito ad ottenere;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituita e operante l'AGIR Abruzzo, in qualità di soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011 cosiddetto EGATO, n. 138 e di Ente Territorialmente competente cosiddetto ETC, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.363/21;

PRESO ATTO il Comune di Teramo approva le tariffe a seguito della validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 operata dall'AGIR Abruzzo con Determina n. 372 del 18 giugno 2024 recante "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di TERAMO (TE), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif.";

CONSIDERATO che la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. opera per il Comune di Teramo come gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1 del MTR;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Teramo è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo (AGIR), quale ente territorialmente competente (ETC);

VISTO che Te.Am. S.p.A. ha trasmesso in data 09/04/2024 la seguente documentazione secondo quanto previsto nella determinazione ARERA n. 1 del 22/04/2022 in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/rif, della delibera 389/2023//R/rif:

1. L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025, redatto impiegando il tool di calcolo di cui all'Allegato 1 della determinazione n. 1/2023-DTAC1, e riferito al singolo Ambito tariffario;
2. la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTAC redatta dal Gestore unitamente agli allegati Cespiti e Dati Contabili;
3. modello di calcolo R1 gestore;
4. la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo gli schemi di cui agli allegati 3 della determinazione n. 1/2023-DTAC3 ;

DATO ATTO che il Comune ha provveduto a caricare in data 10/04/2024 sulla PIATTAFORMA resa disponibile dall'AGIR - Abruzzo i documenti sopra elencati unitamente ai documenti di sua competenza ed in particolare:

1. la dichiarazione di veridicità del legale Rappresentante del Comune , predisposta secondo gli schemi di cui all'allegato 4 della determinazione n. 1/2023-DTAC3
2. la Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune per le parti di sua competenza secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTA;

CONSIDERATO CHE, a seguito di un incontro con l'AGIR in data 19/05/2024 sono state caricate le integrazioni richieste sulla PIATTAFORMA sopra richiamata;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 372 del 18/06/2024 l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2 stabilendo che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024- 2025 è pari:

Anno	2024	2025
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	9.728.837	9.087.939
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	2.814.861	3.177.757
TOTALE	12.543.698	12.265.695

PRESO ATTO ai sensi del comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020 dal totale dei costi del PEF è sottratta l' entrata relativa al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 che per il Comune di Teramo è pari a € 79.396;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

DATO ATTO CHE dall'analisi del PEF 2022-2025 in attuazione a quanto stabilito nella deliberazione ARERA n. 363/2021 si evidenzia che la proposta tecnica formulata è stata costruita nell'ottica di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Ridurre i costi del Piano Economico e Finanziario, secondo gli indirizzi ricevuti dall'Ente;
- Avviare politiche tariffarie maggiormente eque;
- Ridurre la quantità di rifiuti urbani ed assimilati globalmente prodotti dal Comune di Teramo;

- Conseguire gradualmente una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%;
- Proporre un modello gestionale da sottoporre all'AGIR secondo le previsioni della L.R. n. 36/2013.

DATO ATTO che, nonostante stiamo assistendo ad una straordinaria emergenza nel mercato dei prodotti in generale, petroliferi l'Amministrazione Comunale è riuscita a mettere in campo una serie di interventi strutturali determinanti per una corretta e funzionale gestione della società quali:

- una riduzione sostanziale dei costi fissi della società in particolare dei CGG su cui l'Amministrazione ha già fortemente puntato dal suo insediamento;
- abbattimento dei costi fissi mediante ottimizzazione e razionalizzazione del personale a disposizione;
- modifica del sistema di raccolta dei rifiuti nelle frazioni e nelle case sparse mediante inserimento di eco-isole informatizzate;
- sperimentazione della Tariffa puntuale nelle zone frazionali del territorio comunale in linea con i dettami della normativa europea che stabilisce il principio di "chi inquina paga" e recepito dalla regione Abruzzo con l'art. 15 della L.R. n. 45/2020;
- miglioramento del decoro e della pulizia della città mediante inserimento delle ecoisole informatizzate nel centro storico a servizio delle utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti;
- ottimizzazione della gestione dei ritiri e miglioramento dei circuiti di raccolta;
- il miglioramento e la stabilizzazione dell'efficienza della raccolta differenziata del Comune di Teramo certificata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo per gli anni 2020, 2021 e 2022, come da tabella riportata di seguito;

Dati di riferimento del Comune di Teramo	**Valore (tonnellate)**	**Efficenza RD (%)**
Quantità Rifiuto Urbano 2020	**22.587 tonnellate**	**69,55%**
Quantità Rifiuto Urbano Indifferenziato 2020	6.877 tonnellate	
Rifiuto Urbano Indifferenziato pro-capite 2020	125 Kg/ab/anno	
Quantità Rifiuto Urbano 2021	22.006 tonnellate	71,91%
Quantità Rifiuto Urbano Indifferenziato 2021	6.181 tonnellate	
Rifiuto Urbano Indifferenziato pro-capite 2021	113 Kg/ab/anno	
Quantità Rifiuto Urbano 2022	20.321 tonnellate	71,23%
Quantità Rifiuto Urbano Indifferenziato 2022	5.847 tonnellate	
Rifiuto Urbano Indifferenziato pro-capite 2022	107 Kg/ab/anno	

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in sinergia con la TeAm spa, oltre a ridurre i costi di gestione del servizio, ha programmato e progettato una serie di interventi che riguardano l'impiantistica ottenendo i seguenti finanziamenti PNRR:

- **MTE11B00000619** "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE

DI TERAMO" in data 10/02/22 con una richiesta di finanziamento complessiva pari a € 28.104.478,70;

- **n. MTE11A00000556** "POLO INTEGRATO PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'ECONOMIA CIRCOLARE DEL COMPRENSORIO MONTANO DELLA PROVINCIA DI TERAMO" in data 21/01/22 con una richiesta di finanziamento complessiva pari a € 644.647,88;
- **n. MTE11A00000744** "PROGETTO INTEGRATO PER L'AVVIO DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE PUNTUALE DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO, CON L'INTRODUZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE NEL COMUNE DI TERAMO" in data 26/01/22 con una richiesta di finanziamento complessiva pari a € 1.000.000,00

RITENUTO CHE:

- questi interventi strutturali saranno determinanti per il proseguo delle attività della società in house providing a totale partecipazione pubblica, in prospettiva dell'approvazione del Piano d'ambito, attualmente in fase di predisposizione da parte dell'AGIR Abruzzo, garantendo la possibilità di gestire i rifiuti dell'intera provincia;
- tutti questi investimenti permetteranno di risolvere l'annoso problema impiantistico della Provincia di Teramo e garantiranno un abbattimento dei costi di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati;

VISTA la documentazione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale di seguito elencata:

1. L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025, redatto impiegando il tool di calcolo di cui all'Allegato 1 della determinazione n. 1/2023-DTAC1, e riferito al singolo Ambito tariffario;
2. la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTAC redatta dal Gestore unitamente agli allegati Cespiti e Dati Contabili;
3. il modello di calcolo del macro-indicatore R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore predisposto dalla società Te.Am. S.p.A.;
4. la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo gli schemi di cui agli allegati 3 della determinazione n. 1/2023-DTAC3 ;
5. la Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune per le parti di sua competenza secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTA;
6. la dichiarazione di veridicità del legale Rappresentante del Comune , predisposta secondo gli schemi di cui all'allegato 4 della determinazione n. 1/2023-DTAC3
7. Determina del direttore generale AGIR n. 372/2024 del 18 giugno 2024;
8. Relazione di accompagnamento al PEF dell'AGIR
9. Relazione per la determinazione delle Tariffe 2024

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività*;*

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore Te.Am. S.p.A. e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Teramo ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere all'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2024-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Teramo del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Teramo nell'ammontare complessivo per l'annualità 2024 di Euro 12.543.698, comprensivo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 che per il Comune di Teramo è pari a € 79.396, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 2.814.861, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro 9.728.837, comprensivi dei costi di competenza dell'Ente di seguiti elencati:

- costi di gestione post mortem della discarica La Torre € 211.072,00;
- accantonamenti relativi ai crediti inesigibili per un importo di € 131.675 di competenza dell'Ente;
- costo funzionamento AGIR pari a € 34.408,60;

DATO ATTO che il costo a carico dei contribuenti rideterminato secondo tutto quanto sopra richiamato è pari a € 12.464.302, di cui l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 2.735.465, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro 9.728.837;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …"*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"….A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. …";*

PRESO ATTO dell'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che *"... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modifica - zioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamen - to delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modifi -*

cazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".*

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif[1] che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a. $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
a. $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

VISTO l'elaborato relativo alla relazione sulla tariffa 2024, dal quale si evince il riparto delle tariffe nella misura del 52,22% a carico delle utenze domestiche e il 47,78% a carico delle utenze non domestiche;
PRESO ATTO delle riduzioni previste per le singole utenze all'art. 3.4 della relazione tariffe 2024 che sono state confermate rispetto alle tariffe precedenti;
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2024 determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti disciplinati dal regolamento IUC;

PRESO ATTO che, come indicato dal comma 1.2 per il biennio 2024-2025, secondo quanto stabilito dal comma 1.2, della Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/2023-DTAC (di seguito: determinazione n. 1/2023-DTAC), in attuazione dei commi 8.2 e 8.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, gli Enti territorialmente competenti (di seguito anche: ETC), ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 8.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento (di seguito: Metodo Tariffario Rifiuti o MTR-2), come integrato ad opera delle deliberazioni 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF, nonché sulla base dei chiarimenti applicativi di cui alle determinazione n. 2/2021-DRIF e n. 1/2023-DTAC. trasmettono:

a) L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025 redatto impiegando il tool di calcolo di cui all'Allegato 1 della determinazione n. 1/2023-DTAC1 , e riferito al singolo Ambito tariffario;

b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTAC;

c) le dichiarazioni di veridicità del gestore, ivi inclusa quella del comune ove questo si qualifichi come gestore del servizio integrato o di uno o più dei servizi che lo compongono, predisposte secondo gli schemi di cui agli allegati 3 e 4 della determinazione n. 1/2023-DTAC3 ;

d) la delibera di approvazione dell'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025 e dei corrispettivi all'utenza relativi all'Ambito tariffario per gli anni 2023 e 2024.

DATO ATTO che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via extranet da ARERA, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. Solo per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, termini che sono stati procrastinati rispettivamente al 31 ottobre per l'invio telematico e al 16 novembre per la pubblicazione;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Area 7 e il Dirigente dell'Area 3 hanno personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa, per quanto di propria competenza, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 7 , arch. Gianni Cimini, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA, pertanto, da parte del Presidente, ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti espressi per appello nominale,

Consiglieri presenti n.30 e votanti n.30,

Con n.20 voti favorevoli: Bartolini F., Calandrini, Contrisciani, Core, D'Alberto, Di Giandomenico V., Di Ovidio, Falasca, Falini, Fantozzi, Lancione, Liouras, Malavolta, Maranella, Melarangelo, Mistichelli, Papa, Pilotti, Raiola, Varani.

Con n.10 voti contrari: Angeloni, Antonetti, Bartolini N., Corona, Cozzi, D'Egidio, Di Berardino, Marroni, Provvisiero, Rabbuffo.

Così come il Presidente riconosce e proclama,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in narrativa e quindi da intendersi richiamate ed approvate:
2. DI PRENDERE ATTO della determinazione n. 372 del 18/06/2024 del Direttore dell'AGIR parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati, con cui è stato validato l'aggiornamento tariffario 2024-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Teramo comprensivo di allegata relazione di accompagno come da allegato 2 della determinazione di ARERA 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC stabilendo che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per gli anni 2024-2025 è pari a:

Anno	2024	2025
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	9.728.837	9.087.939
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	2.814.861	3.177.757
TOTALE	12.543.698	12.265.695

3. DI APPROVARE le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento come di seguito specificati:
    a) L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025, redatto impiegando il tool di calcolo di cui all'Allegato 1 della determinazione n. 1/2023-DTAC1, e riferito al singolo Ambito tariffario;
    b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTAC redatta dal Gestore unitamente agli allegati Cespiti e Dati Contabili;
    c) il modello di calcolo del macro-indicatore R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore predisposto dalla società Te.Am. S.p.A.;
    d) la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo gli schemi di cui agli allegati 3 della determinazione n. 1/2023-DTAC3 ;
    e) la dichiarazione di veridicità del legale Rappresentante del Comune, predisposta secondo gli schemi di cui all'allegato 4 della determinazione n. 1/2023-DTAC3
    f) la Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune per le parti di sua competenza secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 1/2023-DTA;
    g) Relazione per la determinazione delle Tariffe 2024;

4. DI APPROVARE l'aggiornamento tariffario 2024-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Teramo, i cui costi complessivi ammontano per l'annualità 2024 ad Euro 12.543.698, comprensivo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 che per il Comune di Teramo è pari a € 79.396, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 2.814861, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro 9.728.837, comprensivi dei costi di competenza dell'Ente di seguiti elencati:
   - costi di gestione post mortem della discarica La Torre € 211.072,00,
   - accantonamenti relativi ai crediti inesigibili per un importo di € 131.675 di competenza dell'Ente;
   - costo funzionamento AGIR pari a € 34.408,60;
5. ***DI DARE ATTO CHE*** il costo a carico dei contribuenti rideterminato secondo tutto quanto sopra richiamato è pari a € 12.464.302, di cui l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 2.735.465, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro 9.728.837;
6. **DI APPROVARE**, conseguentemente, le tariffe T.A.R.I. applicabili dal 01.01.2024 per le diverse tipologie di utenza domestica e di utenza non domestica, come risultanti dalla "Relazione per la determinazione delle Tariffe 2024", dal quale si evince la ripartizione del costo, rispettivamente pari al 52,22% a carico delle utenze domestiche e 47,78% a carico delle utenze non domestiche;
7. **Di DARE ATTO che** si è provveduto a sommare alle tariffe TARI 2024 – stabilite dall'adeguamento del PEF 2024-2025- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, (TEFA) determinato dal Decreto del MEF 1° luglio 2020, nella misura del 5% come comunicato dalla Provincia di Teramo con propria Circolare n. 1/2023 acquisita al protocollo di questo Ente con n. 889 del 13.01.2023
8. **DI DARE ATTO** che l'ARERA ha stabilito con propria Deliberazione n. 386/2023/R/rif1 che, a far data dal 1° gennaio 2024, di introdurre le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

9. **DI DARE ATTO** che con l'applicazione delle suddette tariffe viene assicurato un gettito complessivo annuo della T.A.R.I. pari al 100% del costo complessivo del servizio di gestione rifiuti urbani;
10. ***DI DARE ATTO*** che le tariffe 2024 sono state determinate secondo la procedura esplicitata nel presente dispositivo e conforme al MTR;

11. ***DI DARE ATTO*** che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti come desumibili dall'Allegato A dalla relazione di accompagnamento all'adeguamento del PEF 2024-2025;
12. ***DI STABILIRE***, altresì, che la trasmissione ai contribuenti delle bollette TARI dovrà avvenire entro il 15/09/2024, con scadenze per i pagamenti 30/09/2024 – 31/10/2024 – 30/11/2024 - 31/12/2024 , e che avverrà in deroga al vigente regolamento TARI tenuto conto della proroga per la redazione dei piani economici finanziari;

13. ***DI STABILIRE*** che si procederà con successivo provvedimento ad apportare al Bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024 le relative variazioni in entrata e in spesa, conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
14. ***DI TRASMETTERE*** la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
15. ***DI TRASMETTERE*** ad ARERA il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ai sensi dell'art. 8.1, della Deliberazione n. 443/2019;
16. ***DI PUBBLICARE*** il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune;

Indi il Consiglio Comunale con separata votazione espressa per appello nominale,

Consiglieri presenti n.30 e votanti n.30,

Con n.20 voti favorevoli: Bartolini F., Calandrini, Contrisciani, Core, D'Alberto, Di Giandomenico V., Di Ovidio, Falasca, Falini, Fantozzi, Lancione, Liouras, Malavolta, Maranella, Melarangelo, Mistichelli, Papa, Pilotti, Raiola, Varani.

Con n.10 voti contrari: Angeloni, Antonetti, Bartolini N., Corona, Cozzi, D'Egidio, Di Berardino, Marroni, Provvisiero, Rabbuffo.

DELIBERA

DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito

---

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente	Il Segretario Generale
Dott. MELARANGELO ALBERTO	COZZI DANIELA